

FAST CONFISAL: UNA VITTORIA STORICA PER I LAVORATORI ATM DI MILANO

La Corte di Cassazione chiude definitivamente la disputa sul RD 148/1931: l'ufficio tecnico vertenziale del sindacato ottiene un risultato destinato a fare storia

Una battaglia lunga anni, combattuta con tenacia nelle aule dei tribunali italiani, si conclude con una vittoria netta e definitiva. La FAST Confisal – Federazione Autonoma Sindacale dei Trasporti – attraverso il proprio ufficio tecnico vertenziale, ha ottenuto il riconoscimento giudiziale del diritto di alcuni suoi iscritti, dipendenti dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM) di Milano, ad essere disciplinati dal Regio Decreto n. 148 del 1931, in luogo del cosiddetto "Allegato A" introdotto il 27 novembre 2000 con il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con i decreti del 17 maggio 2026 relativi ai ricorsi del 2024 ha dichiarato estinti i giudizi di cassazione promossi da ATM, a seguito della proposta di definizione formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

La proposta, avanzata dalla Consigliera delegata dott.ssa Carla Ponterio, aveva già chiarito che le sentenze impugnate erano conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità e che non vi era alcun elemento per modificare l'orientamento già adottato dalla Corte. ATM, non avendo chiesto la decisione del ricorso nei quaranta giorni previsti, ha di fatto rinunciato, determinando la condanna al pagamento delle spese processuali.

Per comprendere pienamente la portata di questo risultato occorre tornare indietro al 27 novembre 2000, quando, in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, venne introdotto l'"Allegato A", un sotto-contratto che si sostituì, per determinate categorie di dipendenti di alcune aziende di trasporto pubblico locale (Privati e appalti che erogavano servizi ancillari al trasporto), alla storica normativa del Regio Decreto n. 148 del 1931. Tale modifica, apparentemente tecnica, si trasformò nei decenni successivi in uno strumento becero che ha penalizzato sul piano normativo ed economico migliaia di lavoratori del settore.

Il RD 148/1931, pur risalente nel tempo, garantisce ai lavoratori dei pubblici servizi di trasporto in concessione tutele più favorevoli, elevando il loro rapporto di lavoro quasi alle stesse tutele del *pubblico impiego* (Si veda al tal proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2020) in molteplici aspetti del rapporto di lavoro. L'"Allegato A" del 2000, invece, ha rappresentato (E ancora rappresenta) per molti lavoratori un arretramento concreto: meno diritti, condizioni economiche deteriori, tutele indebolite. La FAST Confisal ha individuato da subito nell'applicazione di quella disciplina contrattuale un'ingiustizia da correggere e ha avviato una strategia legale strutturata per restituire ai propri iscritti ciò che spettava loro di diritto.

Il punto di svolta giuridico è arrivato grazie allo studio e alle competenze di alcune eccellenze titolate presenti all'interno dell'organizzazione sindacale FAST Confisal che con grande professionalità e acume tecnico hanno individuato nell'interpretazione dell'art. 7, lett. b), del RD 148/1931, che individua i criteri per l'esclusione dall'ambito applicativo della normativa, il punto di forza della vertenza. La Cassazione, già a partire dalla sentenza n. 4780 del 1999 e confermando l'orientamento con la n. 7731 del 2007, ha chiarito che per servizi "soltanto sussidiari" a quello dei trasporti devono intendersi quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, ossia

attività diverse da quelle di trasporto esercitate in forma imprenditoriale. Non rientrano invece in questa eccezione i servizi forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne.

Su questo solido impianto giurisprudenziale l'ufficio tecnico vertenziale della FAST Confsal ha costruito la propria strategia processuale, portando le vertenze dei lavoratori ATM prima davanti ai giudici di merito – con esito favorevole in appello – e poi resistendo con successo ai ricorsi per cassazione promossi dall'azienda. La svolta decisiva era già arrivata con la sentenza della Cassazione n. 6297 del 2022, che aveva consolidato definitivamente questo orientamento, aprendo la strada alle successive pronunce.

Le due pronunce del 17 maggio 2026 rappresentano il sigillo definitivo su questa vicenda. La Corte d'Appello di Milano, con le sentenze n. 321 e n. 322 del 2024, aveva già accolto le ragioni dei lavoratori, riconoscendo il diritto all'applicazione del RD 148/1931 e condannando ATM al rispetto di tale disciplina nel rapporto di lavoro. L'azienda aveva impugnato entrambe le sentenze in cassazione, **ma la proposta di definizione del giudizio formulata dalla Consigliera Ponterio ha reso evidente l'infondatezza dei ricorsi, in quanto le decisioni impugnate erano pienamente conformi alla giurisprudenza consolidata.**

ATM, di fronte all'evidenza, non ha chiesto la decisione dei ricorsi nei termini di legge, determinando così l'estinzione dei giudizi con condanna alle spese processuali. Un epilogo che, al di là del significato tecnico-giuridico, rappresenta un riconoscimento implicito dell'infondatezza della posizione aziendale sostenuta per anni.

Questo risultato non ha solo un valore per i lavoratori direttamente coinvolti nelle vertenze. Esso costituisce un precedente vincolante che chiude definitivamente ogni spazio di dubbio giuridico sul tema e **obbliga tutte le aziende del settore a uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità**. Il fatto che alcune realtà aziendali abbiano continuato a resistere, con atteggiamento definibile come subdolamente renitente al rispetto sia delle sentenze di merito che di quelle della Suprema Corte, rende ancora più significativo questo epilogo giudiziario.

La FAST Confsal ha dimostrato di saper coniugare l'azione sindacale tradizionale con una competenza tecnico-legale di alto livello, costruendo nel tempo una strategia processuale coerente e vincente. Il proprio staff tecnico, costituito da ottimi professionisti del diritto del lavoro ha saputo trasformare una battaglia apparentemente di nicchia – l'applicazione di un regio decreto del 1931 – in una questione di principio che tocca la dignità dei lavoratori e il rispetto del diritto del lavoro nella sua interezza.

Oggi, con i decreti della Cassazione del maggio 2026, quella battaglia può dirsi conclusa, quantomeno a Milano, ora vedremo se nelle altre aziende reticenti la musica cambierà o meno. Le parole "Dichiara estinto il giudizio di Cassazione", pronunciate su entrambi i ricorsi, suonano come il riconoscimento ufficiale di ciò che FAST Confsal e i suoi iscritti hanno sostenuto con determinazione per anni: che ogni lavoratore merita il rispetto pieno dei propri diritti, senza scorciatoie contrattuali e senza resistenze ingiustificate da parte di chi dovrebbe invece essere il primo garante di quel rispetto.

La FAST Confsal è abituata a parlare con i fatti e con la competenza tutelando realmente i diritti dei lavoratori.

La Segreteria Nazionale

Roma, 27/05/2026



sede operativa via Prenestina n° 170 – 00176 Roma
Tel: 06.89535974 - 06.89535975 --- fax: 06.89535976
e-mail: sg@sindacatofast.it --- p.e.c: sg@pec.sincadatofast.it

